



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Servizi per l'infanzia: acquisto voucher solamente in modalità telematica

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l'**articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto**, in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la **possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità** (ed entro gli undici mesi successivi), **in alternativa al congedo parentale**: i) dei **voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting**, ovvero; ii) un **contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia** o dei servizi privati accreditati, **per un massimo di sei mesi. Tale beneficio, come noto, è stato prorogato anche per l'anno 2016** dall'art. 1, comma 282, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità). Con la recente circolare del 6.5.2016 n. 75, **l'INPS ha reso noto che è stata realizzata una procedura telematica per l'assegnazione e la gestione dei voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting**, senza dover più ricorrere alla consegna di buoni cartacei presso le Sedi. In particolare, la **circolare spiega che la madre**, munita di PIN, CNS o SPID: i) **potrà accedere alla procedura tramite la voce di menù "Committenti/datori di lavoro** (accesso con PIN)" presente nel menù delle funzionalità del lavoro accessorio, scegliendo di agire come committente/persona fisica; **ii) tramite la voce "Appropriazione Bonus" e l'inserimento dei dati obbligatori richiesti, entro 120 giorni dalla ricezione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici, entrerà in possesso del bonus**, il quale, in modalità telematica, **andrà a far parte dell'importo utilizzabile** per il pagamento delle prestazioni rese dalla persona che si prenda cura del bambino; **iii) tramite l'apposita funzionalità, sarà tenuta,**

entro 24 mesi dall'appropriazione del bonus, a **restituire le mensilità di cui non abbia usufruito.**

Premessa

L'**articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto**, in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, **la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità** (ed entro gli undici mesi successivi), **in alternativa al congedo parentale:**

- dei **voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting**,
ovvero
- un **contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia** o dei servizi privati accreditati, **per un massimo di sei mesi.**

Osserva

Tale beneficio è stato prorogato anche per l'anno 2016 dall'art. 1, comma 282, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità).

Con la circolare 6.5.2016 n. 75, l'INPS ha reso noto che è stata realizzata una procedura telematica per l'assegnazione e la gestione dei voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, senza dover più ricorrere alla consegna di buoni cartacei presso le Sedi, atteso che **l'Inps**, come precisato nella circolare n. 149 del 12 agosto 2015, **non eroga più voucher cartacei.**

A chi spetta il beneficio

Brevemente, si rammenta che **possono accedere al beneficio:**

- le **lavoratrici dipendenti;**
- le **lavoratrici iscritte alla gestione separata** di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena), **che si trovino in una delle seguenti condizioni:**

Osserva

Tutte le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, comprese le libere professioniste, **sono destinatarie del congedo parentale**, purché non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria o diversa gestione dell'INPS (ad esempio, artigiani e commercianti) e non siano pensionate.

Per queste lavoratrici è importante ricordare che **il bonus viene erogato tenendo presente**

che il congedo parentale spetta per un periodo di tre mesi, da fruire **entro il primo anno di vita del bambino** oppure **entro un anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato**.

- le **lavoratrici madri che**, al momento della domanda, **siano ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità**, e non abbiano fruito ancora di tutto o parte del periodo di congedo parentale;
- le **gestanti**, la cui data presunta del parto è fissata **entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda**.

Osserva

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio/nascituro (in caso di gravidanza plurima) **purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati**.

A chi NON spetta il beneficio

Non sono ammesse al beneficio:

- le **lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione** (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250);
- le **lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati**;
- le **lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche** relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

Per quali servizi compete il beneficio

Il beneficio consiste nelle seguenti **forme di contributo, alternative tra loro**:

- **contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati**;
- **voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting**.

Osserva

L'importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato **per un periodo massimo di sei mesi** (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni

mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, **comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.**

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo **in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.**

TABELLA RIASSUNTIVA

Importo beneficio	600 euro al mese. L'importo viene riparametrato alla riduzione dell'orario in caso di lavoratrici part-time.
Durata	La durata massima è di sei mesi. Nel caso di iscritti alla gestione separata , invece, la durata massima è di tre mesi.
Conseguenze	Riduzione per equivalente del periodo di congedo parentale facoltativo.

Per quanto riguarda la **richiesta dei bonus**, si chiarisce che **l'apposita istanza dovrà essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre di ciascuno anno**, ovvero entro il 31.12.2016 per fruire del beneficio per il corrente anno, utilizzando **esclusivamente il sito dell'INPS**, oppure **recandosi ad un patronato.**

Osserva

La **procedura on line** è accessibile al seguente percorso:

→ ***Servizi per il cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia.***

In particolare, nell'istanza la lavoratrice **dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere e il periodo di fruizione** (specificando il numero di mesi), nonché **dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale e di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.**

Il **provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà trasmesso all'indirizzo di PEC indicato dalla madre lavoratrice.** Il provvedimento sarà, comunque, sempre consultabile sul sito istituzionale, mediante accesso alla procedura di presentazione della domanda da parte della beneficiaria. Infine, **l'INPS chiarisce che l'efficacia recettizia del provvedimento di accoglimento o rigetto decorre dalla data di comunicazione a mezzo PEC** ovvero dall'accesso

in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal **sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda**. In seguito, l'INPS **provvederà a informare il datore di lavoro interessato circa la proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale della lavoratrice conseguente alla concessione del beneficio**.

Modalità di erogazione dei voucher

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting **viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro**, ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. **L'Istituto, pertanto, erogherà 600 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.**

Sul punto, si precisa che a dispetto di quanto previsto in passato, in aderenza al principio di tracciabilità dei buoni lavoro previsto dal d.lgs. 81/2015, è stata realizzata una procedura che introduce **nuove funzionalità internet per l'assegnazione dei voucher babysitting e per la successiva gestione**, senza più ricorrere alla consegna dei buoni cartacei in sede.

Per operare nella procedura telematica, di seguito descritta, è necessario, preliminarmente, che **la mamma si munisca di PIN**, anche nel caso in cui la domanda di accesso al beneficio sia stata presentata tramite patronato.

Osserva

In alternativa al PIN **l'accesso alla procedura è consentito anche mediante autenticazione tramite CNS**(Carta Nazionale dei Servizi) **o SPID**(Sistema Pubblico di Identità Digitale)

Alla luce di quanto sopra la madre, **riconosciuta beneficiaria dei voucher babysitting**, opera al pari di un committente che utilizzi la procedura telematica per gli adempimenti connessi alle nuove funzionalità introdotte:

- **registrazione del committente;**
- **accredito del prestatore e richiesta ed attivazione della Inps card** presso l'Ufficio postale;
- **comunicazione all'Inps da parte del committente** prima dell'inizio della prestazione consuntivazione ad opera del committente al termine della prestazione.

Osserva

A tal proposito viene precisato che **la funzionalità di consuntivazione**, disponibile sia per i committenti muniti di PIN che per gli operatori di sede di sede nel menù del Lavoro Accessorio, alla voce "Gestione Voucher Telematici", **è stata modificata** in modo da consentire agli utenti la

possibilità di selezionare se l'importo utilizzabile per la consuntivazione debba essere o meno decurtato dal bonus in parola, nell'eventualità che **gli stessi ricorrano già a prestazioni di lavoro accessorio per altri motivi.**

Al pari di ogni committente che opera attraverso la procedura telematica, **la madre**, munita di PIN, CNS o SPID , **accede alla procedura per l'assegnazione del bonus**, tramite la voce di menu "Committente/datori di lavoro (accesso con PIN)", presente nel menù delle funzionalità del Lavoro accessorio **e sceglie di agire come committente/persona fisica.**

Osserva

Tramite la voce "Appropriazione Bonus" la **madre entra in possesso del bonus**, che, in modalità telematica, andrà a far parte dell'importo disponibile utilizzabile per il pagamento delle prestazioni rese dalla persona che si prende cura del bambino.

In particolare, per accedere alla funzionalità e confermare l'appropriazione la **madre deve inserire i seguenti dati obbligatori:**

- **Codice fiscale** della **madre**;
- **Codice fiscale** del **bambino**;
- **Numero di domanda**;
- **Anno di riferimento.**

La mamma deve:

- nel **termine di 120 giorni dalla riceitura di accoglimento della domanda** (tramite i canali telematici), **procedere all'appropriazione del bonus** .La mancata appropriazione del bonus nel termine suddetto viene considerata come tacita rinuncia allo stesso.
- entro 24 mesi dall'appropriazione del bonus riconosciute, la mamma è tenuta **a restituire le mensilità di cui non ha usufruito tramite l'apposita funzionalità.**

In particolare, **la madre che**, dopo l'appropriazione del bonus, intenda rinunciare ad una o più mensilità erogate, **può farlo attraverso la funzione "Restituzione Bonus"**. Per accedere alla funzionalità deve inserire i seguenti dati obbligatori:

- **Codice fiscale** della **madre**;
- **Codice fiscale bambino**;
- **Numero di domanda**;
- **Anno di riferimento.**

Modalità di erogazione del contributo per i servizi per l'infanzia o dei servizi privati

accreditati

Diversamente a quanto appena previsto per i voucher, **il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia** o dei servizi privati accreditati **viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre**, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, **della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio** .

Osserva

Il contributo previsto **sarà erogato esclusivamente se il servizio per l'infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice** tra quelle presenti in un apposito elenco, che **l'INPS provvede a formare annualmente** (per il triennio di sperimentazione) **sulla base delle adesioni delle strutture stesse ad apposito bando**.

L'elenco viene pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, **possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti